

COMUNE DI CASALGRANDE

Reg. Pubbl. N.
188

Provincia di Reggio Emilia

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 67 DEL 14/11/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 03 GIUGNO 2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 13 febbraio 2012 e successivamente modificato con deliberazione n. 70 del 28 settembre 2012;

RICHIAMATA altresì la propria deliberazione n. 32 del 03 giugno 2013 avente ad oggetto la determinazione delle aliquote relative all'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013 in cui è stabilito che il soggetto passivo dell'imposta, per l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,60 per cento in relazione a:

- le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione alle condizioni definite nell'accordo territoriale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori del 13 maggio 2004 in attuazione della legge n. 431 del 09.12.1998 e del Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30.12.2002 depositato in Comune in data 13.05.2004 prot. n. 678;
- le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale;

è tenuto a presentare al Comune, **entro il 31 ottobre 2013**, una dichiarazione sottoscritta con l'indicazione dei seguenti dati:

- a) codice fiscale,
- b) cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale e natura giuridica;
- c) residenza o sede legale,
- d) ubicazione e identificativi catastali delle unità immobiliari (foglio, particella e subalterno),
- e) percentuale di possesso;
- f) codice fiscale, cognome, nome e domicilio fiscale del conduttore che utilizza l'unità immobiliare,

e che la suddetta dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi, se non intervengono modificazioni; in caso contrario deve essere inviata apposita dichiarazione, attestante l'avvenuta variazione;

VISTI:

- l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche e integrazioni;
- in particolare il comma 6 del suddetto art. 13 in forza del quale l'aliquota di base dell'imposta può essere modificata dai comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 che disciplinano l'imposta municipale propria e la relativa applicazione;
- l'art. 14 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'art. 4, comma 1, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, secondo il quale è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446 anche per l'imposta municipale propria;

- l'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

CONSIDERATO che, in prossimità della scadenza del 31 ottobre numerosi contribuenti e commercialisti nonché le più importanti associazioni di assistenza fiscale del territorio, hanno richiesto la proroga del suddetto termine invocando l'impossibilità di presentare tempestivamente le dichiarazioni poste a condizione dell'applicabilità dell'aliquota agevolata;

RITENUTO di concedere un congruo differimento del termine a **lunedì 2 dicembre 2013**;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 8, comma 1, del Decreto legge 31/08/2013 n. 102, come convertito con la Legge 28 ottobre 2013, n. 124, il quale dispone che *"Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già differito al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013"*;
- l'art. 8, comma 2, del sopra citato Decreto-Legge n. 102, stabilisce che *"Per l'anno 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."*;

PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

D E L I B E R A

1. **DI MODIFICARE**, per le motivazioni indicate in narrativa, il termine di cui al punto 2 della deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 03 giugno 2013 avente ad oggetto "Determinazione delle aliquote relative all'imposta municipale propria per l'anno 2013" sostituendo la data **"31 ottobre 2013"** con la data **"2 dicembre 2013"**;
2. **DI DEMANDARE** l'eventuale modifica delle aliquote a un proprio successivo e apposito provvedimento;

3. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Settore affari generali e finanziari la pubblicazione del testo aggiornato della deliberazione di cui al punto 1. sul sito istituzione del Comune nonché la trasmissione in via telematica mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale all'indirizzo: www.portalefederalismofiscale.gov.it;
4. **DI DARE** atto che, per le motivazioni esposte in narrativa, la modifica di cui al presente atto avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2013.